



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA - ART. 459 C.P.P.

N. 07/008769 R.G. G.I.P.

N. 2181/07 R. D.P.

D.P. esecutivo il 18-07-08

CANCELLIERE "C1"

(Dot. ssa Cristina Soarda)

Opposizione in data: / /

Presentata da

N. C.P. 1437/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 07/010417 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 07/08/2007 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. MARCO ZENATELLI in data 11/10/2007 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:
FERRARO/SERAFINO nato il 21/09/1965 a VARAPODIO (RC) residente in ROVERCHIARA (VR) - VIA CROSARA 6- DOMICILIO DICHIARATO IVI

DIFENSORI DI FIDUCIA: Avv. Umberto TGSANO del Foro di Verona
Avv. Marco PEZZOTTI del Foro di Verona

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 81 cpv e 544 ter, 1, 2, e 3 comma c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per crudeltà o comunque senza necessità, sottoponeva a sevizie o comunque sottoponeva a trattamenti dannosi alla salute due cani (un samojedo bianco maschio di circa due anni e un meticcio fulvo di circa 7 anni) in quanto mantenuti in stato di sostanziale abbandono in mezzo ai propri escrementi, situazione da cui derivava in capo ai cani medesimi l'insorgere di gravi infezioni e la morte di uno di essi (avvenuta il 16/08/2007) per filariosi cardio-polmonare, nonostante per quest'ultimo fossero state approntate terapie trasfusionali in relazione al grave grado di avanzamento della patologia all'atto dell'intervento sanitario.

Fatti accertati in ROVERCHIARA il 20/07/2007 con permanenza fino al 07/08/2007 data di esecuzione del sequestro preventivo

Ritenuto che

- > sussistono prove sufficienti di responsabilità desunte dall'esposto presentato dalla LAV Lega Anti Vivisezione e dagli accertamenti sanitari, in atti;
- > la pena pecuniaria, richiesta dal Pubblico Ministero appare congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;

P. Q. M.

Visti gli artt. 459, 460 c.p.p.

Condanna **FERRARO/SERAFINO**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di € 2.500,00 di multa

(Pena base di € 6.000 di multa, ridotta a € 4.000 ex art. 62 bis c.p. prevalente sull'aggravante di cui al 3° comma dell'art. 544 ter c.p., aumentata ad € 5000 ex art. 81 c.p. e definitivamente ridotta ex art. 459, 2° co. c.p.p. ad € 2.500,00 di multa)

LA NON MENZIONE CONSEQUE PER LEGGE (art. 639 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 478/99)

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.).

- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore (eventualmente nominato), opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (che ha emesso il decreto) o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.
- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 461 c.p.p., per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p. in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (artt. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (artt. 444 e 557 c.p.p.), o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. e art. 161 comma 3 D.Lvo 271/89).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lvo, 271/89).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) o per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mediante deposito in cancelleria (art. 164 c.p.p.).

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

VERONA,

- 5 DIC 2007

IL CANCELLIERE C1
Dot. Cristina Scardo

IL GIUDICE
Dot. MONICA SARTI

ATTO DI PRECETTO

(Art. 460 comma 3 c.p.p., artt. 212, 213 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

Il Cancelliere del Tribunale di VERONA, visto il soprastesso D.P.

INGIUNGE

al condannato sopra indicato di pagare al Concessionario dei servizi di Cassa competente per zona (CARIVERONA Banca Spa, agenzie di Verona e provincia per la città e provincia di Verona) entro UN MESE dalla scadenza del termine per proporre opposizione al D.P. la pena pecuniaria come in calce specificata.
ENTRO 10 GIORNI DALL'AVVENUTO PAGAMENTO, LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INVIATA ALL'UFFICIO CAMPIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI VERONA, CORTE ZANCONATI 1.

Con avvertenza che, scaduto inutilmente il termine per il pagamento e per il deposito della relativa ricevuta, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo per dare corso alla procedura esecutiva e, in caso di insolvienza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660 C.P.P.

VERONA,

- 5 DIC 2007

F' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CANCELLIERE C1
Dot. Cristina SOARDO

VERONA, - 5 DIC 2007

AVVERTENZA per il pagamento

Effettuare il pagamento presso Ufficio postale o sportello bancario con modello di pagamento F. 29, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i dati anagrafici, i codici Ivi indicati, l'importo corrispondente al codice tributo e il numero di R.G. G.I.P.

SPECIFICA DELLE PENE PECUNIARIE

EURO 2.500,00 Cod. 772T